



Repubblica italiana
Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai Signori:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| dott. Mario Scano | Presidente |
| dott. Nicola Leone | consigliere relatore |
| dott.ssa Valeria Mistretta | I referendario |
| dott.ssa Valeria Motzo | I referendario |

si è riunita in camera di consiglio il giorno 7 aprile 2010,

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, che approva lo Statuto Speciale della Regione autonoma della Sardegna;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, con il quale, in attuazione dello Statuto è stata istituita la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione autonoma della Sardegna e ne sono state disciplinate le funzioni;

visto il decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, modificativo del predetto decreto;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, articolo 7, comma 8;

vista la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Sant'Antioco, pervenuta con nota del Consiglio della Autonomie locali n. 70 del 4 marzo 2010;

vista la nota n. 6731034 del 10 marzo 2010 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato al consigliere Nicola Leone l'istruttoria del parere.

vista la nota protocollo n. 6923573 del 22 marzo 2010, con cui il Consigliere istruttore ha chiesto il deferimento della questione alla Sezione;

vista l'ordinanza n. 6/2010 del 26 marzo 2010 con la quale il Presidente della Sezione del controllo ha convocato la Sezione in camera di consiglio il giorno 7 aprile 2010 alle ore 10,00 **per discutere e deliberare** il seguente ordine del giorno: **esame della proposta di parere richiesto del Sindaco del Comune di Sant'Antioco(CI)**, pervenuta con la nota del Consiglio della Autonomie locali su citata ed acquisita al protocollo con il numero 1697/PRES del 8 marzo 2010.

* * * * *

1. Il quesito.

Il Sindaco del Comune di Sant'Antioco chiede, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che la Sezione esprima il proprio parere in relazione al problema appresso esposto testualmente.

Si chiede, ai sensi dell'art. 7 Legge 5 giugno 2003, n. 131, il parere circa **(1) la non applicazione delle disposizioni di cui al comma**

557 della L. n. 296/2006 e di quelle delle successive disposizioni statali in merito, alle spese per l'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato e agli incarichi di collaborazione coordinata per lo svolgimento di funzioni e competenze stabilite con la L.R. n. 9/2006, il cui onere è finanziato con le risorse del fondo unico regionale di cui all'art. 10, comma 1, L.R. n. 2/2007;

(2) se tali spese, attenendo a competenze regionali trasferite o delegate alle amministrazioni locali e finanziate a valere sul bilancio regionale, non siano da rilevarsi, quali spese di personale, da parte dell'amministrazione regionale che provvede al trasferimento delle relative risorse e non, invece, a carico degli enti locali che ricevono tali risorse economiche per l'esercizio di attribuzioni di competenza regionale oggetto di trasferimento o delega, in modo da assoggettare tali spese al prescritto monitoraggio finalizzato alla verifica della relativa riduzione tendenziale di spesa nei confronti dell'amministrazione regionale che tale spesa sostiene effettivamente al predetto titolo, ancorché oggetto di trasferimento alle amministrazioni locali deputate all'esercizio di funzioni trasferite o delegate;

(3) se la deroga suddetta possa essere applicata anche alle spese relative al personale già in servizio presso l'amministrazione locale allorquando questo venga

concretamente adibito allo svolgimento di compiti afferenti alle funzioni e competenze trasferite, ovviamente per la parte o quota di effettiva adibizione alle funzioni stesse;

(4) se il computo delle spese di personale debba essere effettuato, dalle amministrazioni locali, in relazione alla spesa concretamente sostenuta dall'ente e rilevabile dalle previsioni di bilancio inerenti a ciascun esercizio, ovvero se tale spesa debba computarsi in termini assoluti, ovvero tenendo conto delle singole posizioni funzionali finanziate a bilancio proiettate sul valore annuale della spesa stessa, in modo tale che la comparazione di spesa sostenuta sia sempre omogenea e non possa risentire del periodo di costituzione dei rapporti che la generano effettivamente. In altri termini si chiede se la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato operate al 1° ottobre di un esercizio vada computata, per l'esercizio interessato, per i soli tre mesi di incidenza sul bilancio (ottobre-dicembre), ovvero se debba essere sempre calcolata in termini assoluti, cioè in rapporto all'anno intero, al fine di comparare, quanto meno per il personale di ruolo, valori omogenei di spesa e di prevenire gli effetti che questa possa poi produrre a carico del bilancio inerente all'esercizio successivo.

1. Questioni di ammissibilità e ricevibilità.

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della L. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento*

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Sezione ha già avuto modo di statuire le condizioni sotto le quali una richiesta di parere può essere presa in esame, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo. La richiesta soddisfa le condizioni richieste, così come delineate dalla Sezione nella sua pregressa giurisprudenza.

2. Il merito

(La normativa statale)

I quesiti proposti all'attenzione della Sezione del controllo richiedono l'esame di una complessa normativa, dove si intersecano norme nazionali costituzionali di principio e ordinarie e norme – frammentarie – regionali, con rinvio, talora, a norme di riforma complessiva di cui non si vede traccia, anche a distanza di anni, nei disegni di legge pendenti al Consiglio regionale.

Norme tutte, comunque, da leggersi in modo costituzionalmente orientato, in particolare alla luce degli articoli 97, 114, 118 e 119.

Già in un precedente parere (deliberazione n. 14/2009), proprio con riferimento ad un ente soggetto al patto di stabilità, questa Sezione ha ricordato le norme che vengono in considerazione.

Intanto, primariamente – e a parte le norme costituzionali già ricordate – gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo n. 165/2001 (il decreto legislativo è richiamato dall'articolo 88 del TUEL; un richiamo è effettuato anche nell'articolo 89).

L'articolo 1, comma 1, nel testo attualmente vigente, espone le finalità della normativa:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

Il comma 3, dello stesso articolo, quindi, ricorda che *le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. ... I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ... costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale ... norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.*

L'art. 6 del decreto legislativo 165, afferma, quindi, che *l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, **previa verifica degli effettivi fabbisogni** ...*

L'articolo 6, comma 3, prevede la revisione triennale degli uffici e delle dotazioni organiche. Ciò che è previsto anche dall'articolo 91, comma 1 TUEL.

*(Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la **programmazione triennale del fabbisogno di personale** ...).*

L'articolo 91 TUEL, finalizza la programmazione triennale del fabbisogno di personale, **alla riduzione programmata delle spese del personale** stesso.

Per rendere più cogente la tendenza alla riduzione delle spese per il personale il legislatore ha anche previsto alcuni parametri che gli enti locali devono rispettare e, precisamente, un dato rapporto tra dipendenti e popolazione (variabile in ragione della dimensione degli enti e, quindi, della possibilità, in relazione alle dimensioni, di attuare economie di scala ed una più efficiente utilizzazione del fattore lavoro) e un rapporto tra spesa massima ammissibile per il personale e bilancio dell'ente.

Tali rapporti sono determinati, in coerenza con la norma sopra vista sulla revisione periodica del fabbisogno di personale, con cadenza triennale (art. 263 TUEL). Non è senza importanza, in relazione a quanto si dirà appresso, osservare che il rapporto per i comuni della classe demografica del Comune richiedente, è passato da 1 dipendente ogni 103 abitanti a 1 dipendente ogni 156 abitanti (decreto Ministero Interno, 9 dicembre 2008).

Evidentemente, la previsione normativa generale di contenimento della spesa per il personale non è stata sufficiente, se il legislatore, nelle leggi finanziarie, in particolare in quelle più recenti, ha previsto ancora norme miranti al contenimento della spesa per il personale.

In particolare, viene in considerazione l'articolo 1, comma 557 della l.296/2006, [come modificato, dapprima, dall'articolo 3, comma 120, L. 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008 e, poi, dall'art. 1, comma 76 del d.l.25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni nella l. 133/2008].

La norma prevede che *ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica... gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, ... **anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative.*** La norma rimanda, quindi ai commi da 513 a 543 dello stesso articolo, da cui possono desumersi, secondo il legislatore, i principi di razionalizzazione organizzativa; all'articolo 1, commi 189, 191 e 194 della l. 23 dicembre 2005, n. 266 per quanto riguarda la determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa.

La norma poi, con le modifiche ad essa apportate, prevede che, *fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità...*, eventuali deroghe devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio; b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini

dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.

(La normativa regionale)

In questo quadro fortemente cogente, si inserisce la frammentaria legislazione regionale.

Si può osservare come già con la legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria regionale 2007), si sia introdotta una deroga al vincolo stabilito con la legge 296/2006. L'art. 12 (*Norme varie per gli enti locali*), comma 11, stabilisce che *alle assunzioni di personale a tempo determinato e agli incarichi di collaborazione coordinata, nonché alle assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dai processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, il cui onere è finanziato con risorse regionali, effettuate dai comuni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 557, 561 e 562 della legge n. 296 del 2006.*

La legge regionale n. 9, del 12 giugno 2006, richiamata la norma statutaria sulla potestà legislativa in materia di Ordinamento degli enti locali, ha previsto (art. 1) *il conferimento di funzioni amministrative* in capo agli enti locali, in attuazione, peraltro, di leggi nazionali. Poi (art. 1, comma 4) si prevedono ***ulteriori conferimenti agli enti locali di funzioni e compiti già esercitati dalla Regione...***

Come la Sezione ha già rilevato nel parere assunto con deliberazione n. 14/2009, l'art. 2 della legge r. 9/2006 (*Principi del conferimento delle funzioni agli enti locali*) stabilisce che *le funzioni e i compiti sono conferiti agli enti locali nel rispetto dei seguenti principi:*

f) trasferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane per l'esercizio delle funzioni amministrative.

Sembra opportuno, per quanto si dirà in seguito e per completezza, riportare anche l'articolo 11 della legge n. 9 (*Disposizioni in materia di personale*):

1. I criteri e le procedure di trasferimento del personale ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli enti locali, la tabella di equiparazione fra le professionalità possedute dal personale regionale da trasferire e quelle del personale del comparto regioni-autonomie locali, il contingente per aree professionali nonché le sedi di destinazione del personale sono definiti con uno o più decreti dell'Assessore regionale competente in materia di personale, previa una o più intese...

2. Entro trenta giorni dall'intesa l'Assessore regionale competente in materia di personale, con proprio decreto... rende noti il contingente del personale da trasferire per categoria e aree professionali e le sedi di destinazione presso gli enti locali interessati al conferimento delle funzioni...

Rimane da ricordare che la legge finanziaria regionale per il 2009 (l.r. 14 maggio 2009, n. 1) ha ugualmente previsto l'esclusione

dell'applicazione della modifica apportata all'art. 1, comma 557 della legge 296/2996 dal d.l. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) prevedendo, quindi, l'esclusione dal calcolo delle spese per il personale di quelle finanziate con fondi regionali. Inizialmente la legge diceva: con risorse **specificamente** assegnate per tali finalità dalla Regione, poi con la legge r. n. 3/2009, l'avverbio specificamente è stato eliminato.

Ancora deve osservarsi che l'articolo 10 (*Nuove disposizioni per il finanziamento delle autonomie locali*) della legge regionale n. 2/2007 (citata) prevede che le somme iscritte nel bilancio regionale a favore degli enti locali per il finanziamento di specifiche funzioni già ad essi trasferite (e la norma individua le leggi regionali di cui si tratta) **confluiscono in un unico fondo**... In relazione a tale fondo, gli enti locali (comma 2) provvedono, **in piena autonomia**, all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche del lavoro e alle funzioni di propria competenza.

L'articolo 10, comma 1, prevede l'istituzione del fondo unico, fino **all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5**. Peraltro, come già rilevato, e come è possibile verificare sul sito *web* del Consiglio, non sembra che al Consiglio regionale, a distanza di tre anni dalla legge, siano stati presentati disegni di legge per l'attuazione di tale riforma.

Il comma 5 prevede, appunto, la riforma regionale dell'ordinamento delle autonomie locali e il riordino del *regime dei rapporti finanziari tra*

Regione, province e comuni attraverso l'attribuzione di una quota di compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai programmi di sviluppo economico sociale. La norma prevede anche l'istituzione di un'apposita commissione di studio, con la compartecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi...

Da un lato sono stati ricondotti in un fondo unico i finanziamenti regionali agli enti locali previsti da diverse leggi attributive di funzioni agli enti locali, in relazione al quale fondo viene conferita agli enti stessi, **piena autonomia**, sia pure con la salvezza che, precipuamente, gli enti dovranno avere riguardo alle funzioni di cui alle leggi regionali indicate dalla norma (l.r. 2/2007).

Dall'altro si ha la previsione (l.r. n. 9/2006) di un nuovo trasferimento di funzioni e assegnazione di compiti agli enti locali, da effettuarsi nel rispetto del principio del trasferimento delle **risorse finanziarie, patrimoniali e umane**.

(I lavori preparatori delle leggi regionali)

La relazione al disegno di Legge regionale n. 2/2007 (ddl n. 2744-S-A, XIII Legislatura regionale) a proposito delle norme sugli enti locali riporta il parere della Commissione consiliare: *la norma proposta nel disegno di legge interviene su tale quadro senza coordinarsi con la disciplina vigente ed ha infatti carattere derogatorio e provvisorio.*

Opportunamente, il comma 2 precisa che gli enti nella loro autonomia dovranno tener conto delle finalità delle leggi di provenienza dei fondi.

Il Consiglio delle autonomie locali così si era espresso: nel merito, sono due gli interventi strategici che hanno indotto il Consiglio delle autonomie locali della Sardegna a dare un giudizio positivo sulla manovra di bilancio 2007: a) (omissis); b) l'istituzione del fondo unico per gli enti locali, come da tempo auspicato e richiesto dal sistema delle autonomie sarde... Occorre, tuttavia, mettere in evidenza che i trasferimenti regionali agli enti locali rimangono ancora significativamente inferiori, in valore reale, ai livelli del 1992... si è verificata una sostanziale diminuzione del personale impiegato a fronte di un aumento di complessità dei procedimenti amministrativi e un progressivo passaggio di competenza (non da ultima la legge regionale n. 9 del 2006, i cui effetti non sono ancora perfettamente valutabili).

*La relazione della Giunta regionale al d.d.l n. 85, divenuto poi la legge regionale n. 9/2006, così si esprime: Il disegno di legge ha quindi lo scopo di disciplinare in modo organico l'allocazione delle funzioni e dei compiti in tutti i settori oggetto del decentramento: esso rappresenta il primo importante avvio di una più ampia riforma che dovrà essere **ulteriormente attuata** alla luce del rinnovato assetto costituzionale dei rapporti tra la Regione e gli enti locali che vede questi ultimi come i principali destinatari delle funzioni di gestione amministrativa e la Regione come soggetto primario di programmazione, pianificazione e indirizzo.*

E con riferimento, in particolare, all'articolo 12 (poi articolo 11 della legge) la relazione, testualmente afferma: la norma *detta disposizioni in materia di personale: in particolare prevede che i criteri e le procedure per il trasferimento del personale da inquadrare nei ruoli degli enti locali, a seguito del conferimento delle funzioni, siano definiti con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa intesa...*

(La giurisprudenza della Sezione)

Questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi al riguardo, con i pareri n. 10/2009, il già richiamato parere n. 14/2009 e i pareri 62, 63 e 66 sempre del 2009.

In particolare, già con il parere n. 63/2009 (approvato nella camera di consiglio del 14 settembre 2009), la Sezione, richiesta circa la possibilità del superamento dei limiti di spesa in materia di personale contenuti nella normativa statale, alla luce dei processi di decentramento di funzioni e competenze di cui all'articolo 12, comma 11 l.r. 2/2007, aveva precisato che *l'operatività della deroga regionale **presuppone** un processo di decentramento in atto (conformemente a quanto previsto dall'art. 10 comma1 L.R. n. 9/2006)* e che le norme appena sopra ricordate *rimandano ad una futura attuazione del conferimento di funzioni agli enti locali in Sardegna... Si deve, pertanto, concludere* - aveva deliberato la Sezione - *che **non è sufficiente** a consentire il superamento dei vincoli statali in materia di spese del*

personale... la mera previsione da parte del legislatore regionale della futura devoluzione di compiti e risorse...

Il parere di cui alla deliberazione n. 66/2009 (approvata nella camera di consiglio del 23 settembre 2009) ha affrontato lo stesso problema, esaminando anche la struttura del bilancio regionale e verificando il mancato trasferimento, agli enti locali delle risorse umane.

Attraverso la lettura del bilancio regionale si è osservato come le spese non fossero diminuite in dipendenza del trasferimento delle risorse umane agli enti locali: ciò avrebbe dovuto comportare, tra l'altro, l'iscrizione in bilancio, di apposita posta riguardante il trasferimento delle risorse relative, diverse dalle risorse assegnate per il conseguimento dei nuovi compiti e funzioni attribuiti al comparto delle autonomie locali sardo.

La Sezione affermava, quindi, che *sembra si possa affermare con una certa sicurezza che le funzioni di cui alla legge n. 9/2006 non siano state trasferite agli enti, attraverso il trasferimento delle risorse finanziarie e umane. Qualora le risorse finanziarie venissero trasferite agli enti locali senza le risorse umane, non sembra ipotizzabile che sia consentito agli enti di utilizzare parte delle risorse finanziarie trasferite per finanziare la spese per le risorse umane non trasferite.*

(L'attività della Giunta regionale)

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 24/3 del 28 giugno 2007, avente ad oggetto: *attuazione della legge regionale n.9/2006. Indirizzi applicativi per l'esercizio delle funzioni trasferite*, così ha deciso:

premesso che il conferimento di funzioni agli ee. LI. è stato scisso in due parti: quello delle funzioni statali, ex D.Lgs. n. 112/1998, e quello delle funzioni regionali e che anche la ripartizione delle risorse ha seguito... tale distinzione;

precisato che l'iter di effettivo trasferimento delle funzioni statali è in fase avanzata e sta volgendo a conclusione... e sono stati approvati i criteri di riparto delle risorse relative alle funzioni statali trasferite... si è in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sarà deciso l'effettivo trasferimento delle risorse:

per le funzioni regionali la legge ha individuato le risorse finanziarie ed i relativi capitoli del bilancio regionale su cui esse andranno a incidere. Successivamente, l'art. 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 ha disposto che tali risorse – unitamente ad altri fondi facenti capo a diverse leggi regionali – confluiscono in un unico fondo;

si dice, quindi, che con la deliberazione n. 24/2, in pari data, la G.R. ha approvato la ripartizione del fondo tra gli enti locali.

Gli Assessori chiariscono che, con la predetta deliberazione, è stato completato il processo di **trasferimento delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni di provenienza regionale** conferite con la citata legge regionale n. 9/2006...

Completato il trasferimento delle risorse finanziarie, ma nulla viene detto circa il trasferimento delle risorse umane.

(II merito)

Non risulta, fino ad oggi, che la Giunta regionale abbia deliberato in relazione all'articolo 11 della legge n. 9, circa il trasferimento delle risorse umane.

La legge r. n. 9 è rimasta, quindi, **parzialmente inattuata** per quanto riguarda la dotazione del personale necessario per l'attuazione delle funzioni e competenze trasferite con la stessa legge, e a tale situazione di stallo non può ovviarsi con interventi surrogatori.

Né può valere l'articolo 12, comma 11 della stessa l. r. n.2/2007.

Esso si riferisce anche *alle assunzioni di personale... derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze, il cui onere è finanziato con risorse regionali, effettuate dai comuni*, e conclude che *non si applicano le disposizioni di cui ai commi 557, 561 e 562 della legge n. 296 del 2006*. Nel caso delle funzioni e competenze trasferite con la legge n. 9, correttamente, in relazione alle funzioni già svolte dalla Regione e, quindi, trasferite agli ee.ll., il legislatore regionale aveva posto a carico della Giunta regionale l'onere di individuare il **contingente di personale regionale** da trasferire agli enti locali. Ed è proprio ciò che la G.R. non ha finora fatto.

Si consideri, ancora, che la stessa G.R., nel deliberare in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 (programmi pluriennali di stabilizzazione di lavoratori precari delle amministrazioni locali – deliberazione n. 6/21 del 12 febbraio 2010), ha statuito che i programmi di stabilizzazione presentati dagli enti locali, oltre a dovere *dare atto della disponibilità finanziaria per la quota di spettanza*

*dell'ente proponente, **debbono essere coerenti con la disciplina statale** vigente in materia di stabilizzazione e con le disposizioni regionali, vuoi derogatorie, vuoi integrative di quella.*

(Si osserverà, peraltro, che la stessa deliberazione dà conto che il Governo ha impugnato l'art. 3, commi 2 e 3 della legge r. n. 3/2009)

La coerenza non può non riguardare anche il rispetto del limite di spesa del personale previsto dalla legge statale.

Il Comune di Sant'Antioco è ente soggetto alle regole del patto di stabilità.

La G.R. nella deliberazione n. 50/19 del 10 novembre 2009 dà atto che a quella data la Regione non ha stipulato il patto di stabilità interno con lo Stato.

Con le successive delibere nn. 7/7 del 18 febbraio 2010 e 9/14 del 2 marzo, la G.R. ha deliberato intorno alla necessità di addivenire ad un accordo con lo Stato, in materia di patto di stabilità. In particolare, la deliberazione n. 9/14 riferisce che la legislazione vigente (il riferimento è alla legge n. 42/2009 attuativa del federalismo fiscale) riconosce la facoltà della regione *di disciplinare il patto di stabilità degli enti locali, la non inclusione dei trasferimenti regionali in favore degli enti locali nel patto della Regione e la non applicabilità nel territorio regionale delle altre disposizioni statali relative al patto di stabilità.*

Ma si tratta di facoltà che potrà essere esercitata solo dopo che la Regione, a parte anche eventuali modifiche statutarie (art. 27, l.

42/2009), statuisca di **provvedere direttamente al finanziamento degli enti locali** (si veda la deliberazione citata, pag. 4).

Conclusivamente, pertanto, la Sezione ritiene che il solo modo che hanno gli enti locali di adeguare la dotazione di personale ai nuovi compiti trasferiti dalla legge regionale è che la Regione dia piena attuazione al dettato della legge r. n. 9/2006.

Se venissero assegnate dalla Regione specifiche risorse, per il finanziamento delle retribuzioni, tale spesa non rientrerebbe nel calcolo della spesa del personale, al fine di determinarne il rispetto del limite. Non sembra che tali risorse possano essere portate in riduzione dal fondo unico.

Si tenga presente che, con riferimento ad assunzioni avvenute in corso d'anno, la Sezione ha già affermato che la spesa è quella effettivamente sostenuta, non quella virtuale calcolata nel modo di cui al quesito posto. La Sezione, peraltro, deve richiamare le proprie osservazioni già svolte in alcune sue pronunce (si veda la già citata deliberazione n. 14/2009) e le norme sopra ricordate, in punto di **necessità di valutazione e programmazione del fabbisogno di personale**, alla luce della **necessità** di riduzione di tali spese e, comunque, del fatto che occorre valutare quanto l'innovazione nel modo di lavorare anche della pubblica amministrazione possa portare ad una migliore utilizzazione del personale.

Tutto ciò premesso, la Sezione,

udito il relatore, consigliere Nicola Leone;

ai sensi e per gli effetti di cui al disposto dell'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,

DELIBERA

pertanto che, alla stregua delle considerazioni che precedono, il Comune di Sant'Antioco richiedente non può procedere ad assunzioni nel senso richiesto.

La Sezione dispone che il presente atto, a cura della Segreteria, sia inviato al Presidente del Consiglio comunale di Sant'Antioco, al Sindaco e al Segretario del comune, nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali e all'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.

Così deliberato in Cagliari nella camera di consiglio del 7 aprile 2010.

Il Magistrato relatore

Nicola Leone

Il Presidente

Mario Scano

Depositata in Segreteria il giorno 12 aprile 2010

Il Direttore della Segreteria

Giuseppe Mullano